PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

COMMISSIONE EUROPEA

Ricorso proposto il 27 settembre 2022 da Eviny AS contro l'Autorità di vigilanza EFTA (Causa E-10/22)

(2022/C 437/04)

In data 27 settembre 2022 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro l'Autorità di vigilanza EFTA Eviny AS, rappresentata da Svein Terje Tveit e Paul Gunnar Hagelund, avvocati dello studio legale Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo, Norvegia.

Eviny AS chiede alla Corte EFTA di:

- 1. annullare la decisione n. 161/22/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA, del 6 luglio 2022;
- 2. condannare l'Autorità di vigilanza EFTA al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

- Eviny AS («la ricorrente») è una società norvegese operante nel settore dell'energia rinnovabile, di diritto norvegese, che produce e distribuisce energia elettrica nella Norvegia occidentale.
- La decisione n. 161/22/COL («la decisione impugnata») è stata adottata a seguito di una denuncia presentata l'11 maggio 2017 dall'associazione di categoria norvegese NELFO in merito ad aiuti di Stato concessi dal comune di Bergen.
- Le misure contestate riguardano la sovracompensazione versata per i costi di gestione e manutenzione e per i costi di capitale relativi all'infrastruttura di illuminazione stradale di Bergen.
- La ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata e fonda il ricorso sui seguenti motivi:
 - concludendo che la proprietà e la gestione dell'illuminazione stradale costituiscono un'attività economica l'Autorità di vigilanza EFTA ha commesso un errore manifesto di valutazione nell'applicazione della nozione di impresa;
 - concludendo che la ricorrente ha ottenuto un vantaggio economico tramite la sovracompensazione l'Autorità di vigilanza EFTA ha commesso un errore manifesto di valutazione;
 - non si configurano distorsioni della concorrenza né effetti sugli scambi;
 - il presunto aiuto deve essere qualificato come aiuto esistente non soggetto a recupero;
 - la decisione impugnata si fonda su un esame insufficiente dei fatti e non è adeguatamente motivata, in violazione dell'articolo 16 dell'accordo fra gli Stati AELS (EFTA) sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.